

VOLONTARIATO: ESENZIONE DI IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

È stata stabilita l'esenzione d'imposta per la registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate, anche se l'associazione non è ancora iscritta nel registro regionale del volontariato

di **Alessio Affanni**

Con la Circolare 38/E del 1° agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in merito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus). Nella circolare, tra l'altro, si stabilisce l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, anche prima dell'iscrizione al registro regionale.

L'annosa questione, esaminata anche da precedenti circolari nel corso di questi anni, riguardava la possibilità di applicare l'esenzione d'imposta anche se l'associazione non aveva ancora ottenuto l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, dato che proprio

l'iscrizione al registro consente di beneficiare di tale esenzione (prevista all'articolo 8, comma 1 della legge 266/91 e riguardante, per l'appunto, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per la registrazione degli atti presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate).

In passato, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro era applicabile (solo) alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale.

L'Agenzia delle Entrate, in questi anni, ha però rilevato che alcune leggi regionali stabiliscono che le associazioni, per richiedere l'iscrizione nei registri del volontariato,

“Gli atti costitutivi delle associazioni di volontariato sono esenti da imposta di registro anche prima dell'iscrizione al registro regionale

devono allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata all'Agenzia delle Entrate. Ciò comporta che le stesse organizzazioni, costituite con semplice scrittura privata, senza ricorrere al notaio (e sono la maggior parte), possono iscriversi negli appositi registri solo dopo la registrazione dell'atto costitutivo presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Le condizioni dell'esonero

La circolare finalmente stabilisce che le organizzazioni di volontariato saranno esonerate dal versamento dell'imposta anche per registrazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione nell'apposito registro regionale, ma dovranno comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione nel registro suddetto, inoltrando copia del provvedimento di iscrizione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate in cui hanno effettuato la registrazione degli atti.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti l'avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l'accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

È stato quindi recepito quanto suggerito dall'Agenzia delle onlus (ora Agenzia per il terzo settore) che, con Deliberazione del Consiglio n. 60 dell'11 febbraio 2009, aveva pubblicato l'Atto di indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti proprio su questo tema. L'indicazione fornita agli uffici dell'Agenzia delle Entrate era di provvedere

alla registrazione degli atti in esenzione d'imposta, con l'impegno delle associazioni di comunicare successivamente, a tali uffici, l'avvenuta iscrizione nel registro del volontariato, sanzionando i casi di mancata iscrizione.

Sarebbe utile, a questo punto, che gli uffici della pubblica amministrazione si collegassero in rete (ad esempio mediante una banca dati informatica) al fine di poter inserire, acquisire e scambiarsi tutte le informazioni riguardanti i soggetti interessati.

Le onlus e l'impresa sociale

Altro argomento affrontato nella circolare riguarda le Onlus iscritte all'Anagrafe tributaria (non quindi le organizzazioni di volontariato, che comunque con l'iscrizione al registro regionale possono utilizzare tale qualifica e beneficiare di alcune agevolazioni fiscali previste per le Onlus).

In particolare nella circolare viene chiarito che è possibile, per gli enti pubblici e le società commerciali, poter costituire (o partecipare ad) onlus, sebbene l'art. 10, comma 10 del D.Lgs. 460/97

li consideri "enti esclusi" (cioè enti che di per sé non potrebbero ottenere tale qualifica). Stesse conclusioni con riguardo alla possibilità, per una Onlus, di partecipare ad un'impresa sociale, stante il carattere non lucrativo (cioè il divieto di distribuzione di utili) di quel tipo di impresa, unitamente all'obbligo, per la stessa, di svolgere l'attività in particolari settori di rilevanza sociale o al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili. ■

“**Enti pubblici
e società
commerciali
possono costituire
onlus**”